



TRIBUNALE DI PIACENZA Sezione Fallimentare

Oggetto: Linee guida sulle azioni legali e le nomine di difensori nelle procedure concorsuali

Il Tribunale Fallimentare,

premessi che la gestione delle procedure concorsuali è rimessa ex art. 31 L.F. al Curatore e che a questi compete facoltà di scelta fiduciaria dei legali della procedura ex art. 25 L.F.,

ribadito tuttavia che il Tribunale fallimentare è investito ex art. 23 L.F. dell'intera procedura fallimentare ed ha poteri di vigilanza e controllo sulla legittimità della stessa, nell'interesse delle prevalenti ed oggettive esigenze di buon andamento e trasparente gestione delle procedure concorsuali, nell'interesse dei creditori, degli altri soggetti i cui diritti sono coinvolti e della corretta Amministrazione della Giustizia;

Emana le seguenti linee guida in tema di azioni legali e nomina di difensori delle procedure concorsuali:

1. Si invitano i Curatori, nel conferimento di mandati difensivi nell'interesse della procedura loro assegnate, a rispettare, per ragioni di opportunità e trasparenza, un principio di turnazione e rotazione degli incarichi, (valido sia per i professionisti del locale Foro che di altri Fori) onde evitare improprie concentrazioni di incarichi e favorire una adeguata e razionale assegnazione dei mandati tra tutti i professionisti disponibili, il tutto ovviamente nell'ambito delle singole specializzazioni e competenze e delle concrete esigenze delle procedure.

I Curatori, al momento di richiedere l'autorizzazione alla nomina di un legale, dovranno specificare nella relativa istanza gli incarichi già conferiti a quel difensore nell'ambito di procedure concorsuali nel biennio precedente; dovranno inoltre essere specificati rapporti di colleganza, condivisione di studi professionali o vincoli professionali associativi eventualmente esistenti tra loro e i professionisti nominati.

Andr. P.

21

21/11/17

2. Vanno evitate le cosiddette "nomine incrociate", fattispecie che ricorre quando il Curatore nomina un professionista che è anche Curatore, e riceve o ha ricevuto a sua volta da quest'ultimo nomine in proprie procedure concorsuali; **in generale tutti i Curatori dovranno quindi astenersi da nomine che possano far ritenere operanti accordi per lo scambio incrociato di incarichi**; eventuali deroghe saranno ammesse, purché specificatamente motivate e giustificate dal caso concreto e/o dalla particolare esperienza del professionista.

3. **Le istanze al GD di autorizzazione a proporre azioni legali dovranno contenere:** a) una specifica¹ e sufficientemente dettagliata (per quanto possibile) esposizione della tipologia di azione giudiziale per cui si chiede l'autorizzazione; b) le ragioni di convenienza per la Procedura sottese a tali azioni, anche con riferimento alla concreta prospettiva di recupero di attivo; c) un parere legale del difensore di cui si chiede la nomina, inerente alla azione da intraprendere²; l'istanza dovrà essere inviata anche al Comitato dei Creditori (il curatore darà atto di eventuali pareri negativi o positivi ricevuti);
Per ogni tipo di azione dovrà essere tendenzialmente depositata **una singola e separata istanza di autorizzazione**; eventuali istanze "cumulative" dovranno essere adottate solo con riferimento ad azioni che presentano omogeneità³ nel *petitum* o nella *causa petendi*.

Una apposita istanza di autorizzazione non sarà necessaria tutte le volte in cui il Programma di Liquidazione approvato già contenga una descrizione delle azioni legali da intraprendere completa in tutti i punti come sopra esposti⁴.

4. **Possono essere presentate istanze di autorizzazione al conferimento di incarichi per tentativi di recupero pre o extragiudiziale di attivo in relazione a potenziali azioni legali già individuate (azioni revocatorie, di responsabilità, recupero crediti...).** Se vi sarà chiusura della potenziale controversia ancora prima della fase processuale, grazie a componimenti bonari, il GD provvederà a liquidare il legale della Procedura per l'attività espletata; in caso contrario, le eventuali azioni preliminari compiute dal legale saranno assorbite nella fase di preparazione e "studio", qualora venga instaurata la controversia.
Nelle altre ipotesi, gli incarichi per attività pre/extragiudiziali dovranno essere limitate a casi peculiari, che necessitano di valutazioni e/o competenze particolarmente complesse, specificatamente espone nell'istanza.

¹ Non sono ammissibili istanze aventi ad oggetto, ad esempio, in via generica le "azioni giudiziali o stragiudiziali necessarie".

² Non è richiesta preventiva autorizzazione al GD per richiedere tale parere; il compenso per tale attività sarà liquidato direttamente a valle dell'attività difensiva, rientrando nella fase di "studio" di cui al DM 55/2014.

³ Ad esempio, azioni monitorie di recupero crediti nei confronti di diversi fornitori.

⁴ Nel qual caso l'approvazione del CdC al Piano e l'autorizzazione del GD all'esecuzione degli atti conformi coprirà anche l'azione legale.

And PK

PK

7/11

5. Sono ammessi accordi⁵ tra il curatore ed i legali aventi ad oggetto il compenso per la presentazione professionale, ma dovrà sempre essere fatto salvo l'opinamento del GD, il quale è l'unico titolare del potere di liquidazione ex art. 25 L.F. Nell'ipotesi in cui il Fallimento risulti vittorioso ed ottenga la condanna di controparte alle spese legali, il Curatore è tenuto a tentare il recupero in capo a controparte prima di chiedere la liquidazione al GD del legale con risorse proprie della procedura⁶;
6. Le istanze di liquidazione del legale del Fallimento dovranno contenere il parere del curatore sull'attività espletata ed allegare: a) il proforma del professionista; b) i documenti o gli atti giudiziari da cui valutare l'attività difensiva espletata⁷.

Si manda alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito del Tribunale di Piacenza nell'apposita sezione e per l'invio all'Ordine degli Avvocati di Piacenza e all'Ordine dei Commercialisti.

Piacenza, 22/07/2020

I Giudici Delegati

Dott. Antonino Fazio




Dott. Stefano Aldo Tiberti



Il Presidente del Collegio

Dott. Stefano Brusati


Il Presidente del Tribunale
Dott. Stefano BRUSATI



Depositato in cancelleria

oggi, 27 LUG. 2020

IL CANCELLIERE §
(Maria Rosa GATTI)



⁵ Inclusi patti di quota lite.

⁶ Si ricorda che, di norma, il GD non è vincolato alla liquidazione operata dal giudice della controversia, salva l'ipotesi in cui il Fallimento ottenga in concreto dalla controparte il recupero della somma liquidata a titolo di spese (Cfr Cass. civ. n. 4269/2016);

⁷ Es: sentenze e provvedimenti finali o, nel caso di giudizi non destinati a sfociare in provvedimenti, gli atti difensivi redatti e/o relazione sull'attività espletate.